



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Agli

Ufficio esportazione di Milano

Ufficio esportazione di Torino

Ufficio esportazione di Venezia

Ufficio esportazione di Roma

Ufficio esportazione di Napoli

Soprintendenze ABAP

Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche

Archivi di Stato

Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali

Direzione generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

E, pc

Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale DiT

Direzione generale Musei

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Cooperazione internazionale

tpc.esteri@carabinieri.it

Dipartimento per l'amministrazione generale –DiAG

diag@cultura.gov.it

Servizio III - Relazioni Internazionali, ex segretariato generale

sg.servizio3@cultura.gov.it

Direzione Generale Organizzazione- Servizio 1

dg-or.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

Oggetto: Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali e successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021. Utilizzo del sistema europeo per l'importazione di beni culturali ICG – *import cultural goods*. Entrata in funzione della piattaforma TRACES NT a partire dal 28 giugno 2025.

1. Premessa

Si fa riferimento al Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che introduce una disciplina europea in materia di importazione di beni culturali da Paesi Terzi. Il **Regolamento 2019/880 non si applica pertanto a “beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell'Unione”, ma solo a quelli creati o scoperti in Paesi Terzi.**

Al Regolamento 2019/880 ha fatto seguito il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del predetto Regolamento (UE) 2019/880.

In base all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/880, è vietata l'introduzione dei beni culturali di cui alla parte A¹ dell'allegato al Regolamento stesso rimossi dal territorio del paese extra- unionale in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese. L'importazione dei beni culturali elencati nella parte B² dell'allegato è consentita solo laddove venga richiesta e ottenuta una licenza di importazione, mentre con riferimento ai beni di cui alla parte C³ è consentita solo attraverso la presentazione di una dichiarazione dell'importatore.

¹ Trattasi di categorie di beni particolarmente esposte al rischio di saccheggio e distruzione e per i quali è necessario prevedere un sistema di controllo prima che a tali beni sia permesso di entrare nel territorio doganale dell'Unione.

² Prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee, oltre 250 anni qualunque ne sia il valore; elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, oltre 250 anni qualunque ne sia il valore (le icone liturgiche e le statue, anche a sé stanti, sono da considerarsi beni culturali appartenenti a questa categoria).

³ Rientrano in tale categoria i seguenti beni con oltre 200 anni di età e a partire da una soglia economica di 18.000 euro al pezzo: collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico; beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; oggetti di antichità, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi; oggetti aventi interesse etnologico; oggetti aventi interesse artistico, quali: i) quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); ii) opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia; iii) incisioni, stampe e litografie originali; iv) assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; h)



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Sia le domande per ottenere la licenza di importazione che la presentazione delle dichiarazioni dell'importatore dovranno avvenire per il tramite del sistema elettronico europeo **ICG** (*import cultural goods*), che entrerà in funzione a far data dal 28 giugno 2025 p.v.

Il Regolamento europeo 2019/880 individua negli uffici doganali i protagonisti principali dell'impianto organizzativo che ogni Stato Membro dovrà realizzare, ma si rivolge anche alle “**autorità competenti**”, vale a dire a quelle autorità che negli Stati Membri si occupano di beni culturali (in Italia sono stati individuati gli **Uffici esportazione Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) di Milano, Roma, Napoli, Torino e Venezia**). In particolare, dette autorità saranno preposte sia alla convalida delle richieste di registrazione nel sistema ICG pervenute dagli operatori, sia al rilascio delle licenze di importazione con riferimento alle specifiche categorie dei beni di cui alla parte B dell'allegato al Reg. 2019/880, vale a dire:

- prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee, di oltre 250 anni qualunque ne sia il valore;
- elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici, di oltre 250 anni qualunque ne sia il valore (in tale categorie rientrano anche le icone liturgiche e le statue);

Le dichiarazioni dell'importatore, presentate ugualmente tramite il sopracitato sistema elettronico, saranno invece sottoposte ai soli controlli doganali.

2. Istruzioni operative per gli uffici esportazione

Gli uffici esportazione di Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli sono stati individuati quali autorità competenti 1. per la **convalida delle richieste di registrazione pervenute dagli operatori (nei loro diversi ruoli all'interno sistema)**; 2. per il **rilascio delle licenze di importazione**, in base ai Regolamenti (UE) 2019/880 e 2021/1079.

Gli operatori possono registrarsi o come “normali” importatori (titolari dei beni/*holder of the goods*) oppure nel ruolo di beneficiari dell'esenzione (*exemption beneficiaries*).

2.1. Con riferimento ai “normali” importatori

Con specifico riferimento alle richieste di registrazione degli operatori nel ruolo di importatori “normali”, gli uffici esportazione dovranno validare con il profilo di “amministratore” le richieste dell'utilizzatore principale (altri sotto-utilizzatori all'interno di compagnie o società potranno essere validati in autonomia dal predetto utilizzatore principale). Non dovranno essere accettate richieste di registrazione da parte di operatori stabiliti in territorio extra-unionale (es. nel caso di un utente che fornisce un indirizzo in Giappone). Per gli operatori

manoscritti rari e incunaboli; i) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

“normali” è obbligatorio ottenere dalle autorità doganali, in via preliminare, il codice EORI⁴ che andrà riportato all’atto della registrazione all’interno della piattaforma ICG.

2.2. Con riferimento agli operatori - beneficiari dell’esenzione

Con riferimento alla categoria dell’operatore - beneficiario di esenzione, si precisa che gli enti pubblici, i soggetti semi-privati e i soggetti privati **senza scopo di lucro e considerati affidabili dagli uffici esportazione** possono chiedere di registrarsi sul sistema ICG con il ruolo di beneficiario dell’esenzione dal richiedere e ottenere una licenza di importazione o dal presentare una dichiarazione dell’importatore, nei casi e per le finalità di seguito indicati. Il Regolamento 2019/880, all’articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), prevede un regime di esenzione dall’obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell’importatore in alcuni casi particolari, vale a dire:

- (i) l’importazione di beni culturali al fine esclusivo di garantirne la custodia da parte di un’autorità pubblica o sotto la sua supervisione, con l’intento di restituire tali beni culturali, quando la situazione lo consenta (si veda anche l’articolo 2 “**Custodia**” del Regolamento di esecuzione 2021/1079);
- (ii) l’ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, di conservazione, di restauro, di esposizione, di digitalizzazione, di spettacolo, di ricerca condotta da istituti accademici o a fini di collaborazione tra musei o enti analoghi (si veda anche l’articolo 3 “**Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca**” del Regolamento di esecuzione 2021/1079).

Le richieste di registrazione nel sistema ICG nel ruolo di beneficiari dell’esenzione da parte di istituzioni pubbliche o di istituti di diritto privato o di diritto sia pubblico che privato senza scopo di lucro avviene da parte degli uffici esportazione **solo se considerati affidabili**. Le autorità competenti devono rigettare le richieste di registrazione nel ruolo di beneficiari dell’esenzione pervenute da parte di soggetti che svolgono attività con scopo di lucro (es. case d’aste). In caso di dubbio, è necessario consultare lo statuto del soggetto richiedente per assicurarsi che lo scopo prevalente dell’attività non sia di tipo commerciale. Anche in questo caso non dovranno essere accettate richieste di registrazione da parte di operatori stabiliti in territorio extra-unionale. Per le registrazioni nel ruolo di beneficiari dell’esenzione il codice EORI è facoltativo.

Gli enti pubblici (tra cui gli Archivi afferenti alla Direzione generale Archivi e le Biblioteche afferenti alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali), i soggetti semi-privati e privati **senza scopo di lucro**, potranno quindi richiedere la registrazione all’interno della piattaforma europea nel ruolo di beneficiari dell’esenzione e ove considerati affidabili dagli uffici esportazione, questi procederanno alla convalida della loro registrazione in tale ruolo, sulla base dell’assegnazione territoriale che si illustrerà più avanti.

⁴ Codice EORI: codice di registrazione e identificazione degli operatori economici quale definito all’articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Deve essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Il ruolo di “operatore- beneficiario dell’esenzione” consentirà lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) Fruire della sopracitata esenzione dal richiedere e ottenere una licenza di importazione o dal presentare una dichiarazione dell’importatore, nei casi delle importazioni temporanee per le finalità di cui agli articoli 2 “Custodia”⁵ e 3 “Ammissione temporanea a fini formativi, scientifici o di ricerca” del Regolamento 2021/1079. In tal caso l’ente beneficiario in questione dovrà effettuare all’interno del sistema elettronico la sola descrizione generale (*general description*) dei beni importati (ICGD)⁶.
- (ii) Richiedere la licenza di importazione (ICGL) o presentare una dichiarazione (*statement*) dell’importatore (ICGS), se le finalità dell’importazione sono diverse da quelle per cui è consentita l’esenzione.

Di seguito, si illustrano i passaggi principali per effettuare la registrazione nel ruolo di beneficiario dell’esenzione, rimandando al **manuale d’uso allegato (versione ufficiale in lingua inglese fornita dalla Commissione europea)** per gli approfondimenti e le illustrazioni grafiche più dettagliate⁷:

- 1) Il legale rappresentante del soggetto pubblico, semi-privato, privato senza scopo di lucro (es. il direttore di un archivio, di una biblioteca, di una fondazione non - profit, o la persona da esso delegato) procede preliminarmente alla creazione di un proprio, personale account europeo (EU login account) al seguente link: <https://ecas.ec.europa.eu/cas/>
Si segnala che è possibile accedere anche mediante credenziali SPID o CIE.
- 2) Dopo aver creato il proprio EU login account, l’operatore (ovvero il legale rappresentante dell’Istituto) accede alla piattaforma ICG al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>, seleziona il ruolo per il quale chiede accesso al sistema, vale a dire “Beneficiario dell’esenzione” (*exemption beneficiary*) e crea il profilo dell’Istituto che rappresenta, fornendo tutti i dettagli richiesti relativi all’ Istituto (nome, indirizzo, contatti, etc)⁸. Al momento, si precisa che la creazione del ruolo del beneficiario dell’esenzione richiede di selezionare “*I want to display my data in Search*” (voglio visualizzare i miei dati nella ricerca).

⁵ Si veda la sezione successiva sulla Custodia.

⁶ L’articolo 4, del Regolamento di esecuzione 2021/1079 “Tracciabilità”, prevede che “I titolari di beni culturali esenti dagli obblighi documentali di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880, forniscono una descrizione generale standardizzata dei beni nel sistema ICG prima di presentare la relativa dichiarazione doganale”.

⁷ Ci si riserva di comunicare e trasmettere ulteriori aggiornamenti del manuale stesso.

⁸ Per dubbi e approfondimenti si rimanda al manuale d’uso allegato.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

- 3) **L'autorità competente, selezionata dal beneficiario dell'esenzione secondo le assegnazioni territoriali di seguito illustrate**, che come più volte detto è rappresentata in Italia dagli Uffici esportazione ABAP sopra indicati, procede quindi a convalidare con il profilo di amministratore, la richiesta di registrazione del legale rappresentante (o del suo delegato). Quest'ultimo, convalidato come amministratore, potrà quindi autonomamente procedere alla convalida delle richieste di registrazione che i suoi collaboratori potranno effettuare all'interno della piattaforma ICG.
- 4) Se altri collaboratori all'interno dei predetti istituti vorranno quindi intervenire per coadiuvare nello svolgimento delle attività all'interno della piattaforma ICG, tra cui, ad esempio, in caso di esenzione per importazione temporanea per mostra, effettuare la descrizione generale standardizzata⁹ dei beni da importare e rientranti nelle categorie di cui alla parte B e C dell'allegato al Regolamento 2019/880, dovranno anch'essi disporre di un proprio account personale EU login. Una volta creato il proprio EU login account all'indirizzo già indicato al precedente punto 1), dovranno accedere al sistema Traces NT (ICG) all'indirizzo già indicato al punto 2), cercare e selezionare il proprio istituto nel sistema (già presente a seguito della registrazione effettuata dal legale rappresentante) e attendere la convalida da parte del legale rappresentante che, nel suo ruolo di amministratore, potrà convalidare in autonomia detta richiesta di registrazione.

Custodia

Si specifica infine che, qualora venissero istituiti depositi appositamente adibiti per il ricovero dei beni culturali appartenenti alle categorie elencate nell'allegato, parti B e C, del Regolamento (UE) 2019/880, di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, affinché siano protetti dalla distruzione o dalla perdita in seguito a conflitti armati, catastrofi naturali o altre situazioni di emergenza che colpiscano un determinato paese terzo, dovranno essere inseriti nel sistema ICG i recapiti dell'autorità pubblica che gestisce o sorveglia il deposito. Possono essere designate soltanto autorità statali, regionali o locali o organismi di diritto pubblico quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come autorità pubbliche incaricate di gestire o sorvegliare la gestione di un deposito. In sostanza anche in tal caso, l'autorità pubblica in questione, per il tramite di un proprio rappresentante, dovrà registrarsi sul sistema ICG nel ruolo di beneficiario dell'esenzione e procedere con la sola descrizione generale dei beni culturali temporaneamente importati dal Paese terzo in questione, in quanto trattasi di custodia e ricovero temporaneo di detti beni e quindi di esenzione dall'obbligo di chiedere una licenza di importazione o di presentare la dichiarazione dell'importatore.

Descrizione generale standardizzata

I predetti istituti, nel caso di importazione di beni culturali di cui alla parte B e C dell'allegato al Regolamento 2019/880 in esenzione dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore, sono tenuti comunque a effettuare una descrizione generale standardizzata dei beni importati

⁹Art. 4 del Regolamento 2021/1079.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

all'interno della piattaforma ICG. Detta descrizione non comporta attività da parte degli uffici esportazione ma solo dell'istituto importatore che dovrà effettuare la descrizione.

3. Uffici esportazione - assegnazioni territoriali in fase di registrazione nella piattaforma

Come sopra detto, le autorità competenti (*Competent authority*) sono le autorità competenti alla convalida delle richieste di registrazione nel sistema ICG ricevute dagli operatori, nonché al rilascio delle licenze di importazione, in base all'articolo 4 del Regolamento 2019/880.

Dette autorità sono state individuate negli uffici esportazione ABAP di Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli.

- (i) Con riferimento alle richieste di registrazione pervenute dagli operatori delle diverse regioni italiane che non rientrano nel ruolo di beneficiario dell'esenzione, non è necessario selezionare l'ufficio esportazione (autorità competente) a cui indirizzare la richiesta di registrazione all'interno del sistema. Le validazioni delle registrazioni da parte degli uffici esportazione avverranno infatti secondo la seguente ripartizione territoriale. Ogni ufficio esportazione dovrà quindi convalidare solo le richieste relative alle regioni assegnate.

Ufficio esportazione di Torino: Piemonte, Val D'Aosta, Liguria, Sardegna.

Ufficio esportazione di Venezia: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia.

Ufficio esportazione di Milano: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana.

Ufficio esportazione di Roma: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Ufficio esportazione di Napoli: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

- (ii) Con riferimento alle richieste di registrazione pervenute dagli operatori delle diverse regioni italiane che hanno le caratteristiche per registrarsi con il ruolo di beneficiari dell'esenzione, in tal caso, l'operatore (museo, archivio, biblioteca, fondazione, università, etc) deve selezionare l'ufficio esportazione a cui indirizzare la richiesta di registrazione nel sistema secondo la ripartizione territoriale di cui sopra.
- (iii) In caso di difficoltà riscontrate durante la registrazione, o per conoscere lo stato di avanzamento della richiesta di registrazione, gli operatori dovranno rivolgersi agli uffici esportazione sopra individuati, in quanto competenti alla validazione delle richieste di registrazione secondo la sopra citata suddivisione territoriale.
- (iv) Una volta effettuata la registrazione, l'operatore potrà liberamente scegliere, di volta in volta, l'ufficio esportazione (tra quelli sopra designati) con cui svolgere le procedure di importazione dei beni culturali, in base ai Regolamenti europei 2019/880 e 2021/1079.



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE –DiT

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Per una più agevole ed efficace registrazione sulla predetta piattaforma, è possibile scaricare il manuale, attualmente disponibile in lingua inglese, fornito dalla Commissione Europea, in cui sono descritti e graficamente illustrati i singoli passaggi da effettuare per una corretta registrazione. Il predetto manuale può subire degli aggiornamenti, pertanto si invita alla consultazione regolare dello stesso, collegandosi alla pagina web della Direzione generale ABAP.

Per un approfondimento della normativa sia gli operatori che le autorità competenti sono invitati a consultare i Regolamenti (UE) 2019/880 e 2021/1079.

Tenuto conto dell'imminente entrata in funzione della predetta piattaforma, risulta necessario che codesti uffici e istituti procedano tempestivamente all'accesso e alla registrazione nel sistema, già pienamente operativo. Confidando nella consueta collaborazione, si invitano gli uffici e istituti in indirizzo a dare la massima diffusione alle informazioni contenute nella presente comunicazione.

Allegato: Manuale d'uso

Per gli approfondimenti si rimanda ai seguenti link:

1. [FAQ](#) (sito web della Direzione generale TAXUD – Commissione Europea)¹⁰.
2. Manuale d'uso alla piattaforma TRACES NT (ICG), nella versione al momento disponibile, e Regolamenti europei: https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE

dott. Luigi LA ROCCA

(Decreto di Avocazione Capo DiT Rep.n.1 del 01.08.2024)

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

dott. Antonio TARASCO

¹⁰ https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/prohibitions-and-restrictions/cultural-goods_en